



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE "LUIGI PIRANDELLO"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

Via Salemi, 179 – 91026 Mazara del Vallo (TP) Tel./Fax 0923 942815 – 0923 941926

Cod.Min. TPIC822006 - mail: tpic822006@istruzione.it - PEC: tpic822006@pec.istruzione.it

WEB: www.pirandellomazara.edu.it – Cod.Fisc. 82006250813

Ist. Compr. - "L. Pirandello" - Mazara
Prot. 0001414 del 27/02/2023
VI-2 (Uscita)

DETERMINA A CONTRARRE

Avvio procedura di Affidamento diretto su MEPA inferiore ai 139.000 euro , dell'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 e fornitura dei servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. e dell'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/21.

CIG N. ZDA3A2062D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO	<i>il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;</i>
VISTA	<i>la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;</i>
VISTO	<i>il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997 n.59»;</i>
TENUTO CONTO	<i>che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 è stato già approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/01/2023 con delibera n°59;</i>
VISTO	<i>il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;</i>
TENUTO CONTO	<i>delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.A. 7753/2018;</i>
VISTO	<i>il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025;</i>
VISTA	<i>la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";</i>
VISTO	<i>il Regolamento UE 679/2016, atto immediatamente esecutivo in tutti gli Stati membri in materia di tutela dei dati personali (Privacy);</i>
VISTO	<i>il Regolamento di contabilità D. A. n. 7753/2018 e in particolare gli artt. 43 e 48;</i>
VISTO	<i>il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) e s.m. ed integrazioni;</i>
VISTO	<i>in particolare, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo</i>

	<i>semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;</i>
VISTO	<i>in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...]»;</i>
VISTE	<i>le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;</i>
VISTO	<i>l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>
CONSIDERATO	<i>che in applicazione dell'art. 51 del D.L. 77/2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis") convertito nella Legge 108/21, il regime del "sottosoglia" fino al 30 giugno 2023 risulta così regolato: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;</i>
TENUTO CONTO	<i>della Delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 del 28/11/2022 in attuazione dell'art. 45, comma 2, lett. a), del D.A 7753/2018, secondo la quale, in applicazione delle disposizioni del D.L. 77/2021, fino al 30/06/2023 le acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 139.000,00 euro, IVA esclusa, possono essere effettuate mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50, al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica;</i>
VISTO	<i>l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;</i>
VERIFICATA	<i>l'assenza di convenzioni attive Consip specifiche alla data del 27/02/2023 relative ai servizi da acquistare di cui sopra, come da stampa dell'esito della verifica allegata;</i>
VISTA	<i>la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);</i>

CONSIDERATO	<i>che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;</i>
CONSIDERATO	<i>che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ;</i>
RITENUTO	<i>che la procedura di Affidamento Diretto sul MEPA è conforme al fine pubblico di perseguire l'efficacia e l'efficienza della Pubblica Amministrazione;</i>
VISTO	<i>l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;</i>
VISTE	<i>le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;</i>
RITENUTO	<i>che la Dott.ssa Antonina Marino quale Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "L.Pirandello" di Mazara del Vallo, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;</i>
TENUTO CONTO	<i>che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.A.C. n. 3;</i>
VISTO	<i>l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);</i>
TENUTO CONTO	<i>che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;</i>
VISTA	<i>la circolare AGID 2/2017 del 18/4/2017 che impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'adozione di misure minime di sicurezza sui sistemi informatici utilizzati per lo svolgimento della propria attività;</i>
VISTA	<i>la necessità di attuare, secondo quanto imposto dalla Legge 190/2012, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale;</i>
VISTA	<i>la necessità di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie all'attuazione della vigente normativa in materia di trasparenza e di lotta alla corruzione (D.Lgs 33/2013, L. 190/2012 e decreto correttivo 97/2016);</i>
VISTA	<i>la necessità di definire le misure tecniche ed organizzative necessarie all'attuazione</i>

	della vigente normativa in materia di dematerializzazione, derivanti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 82/2005) e dai successivi decreti attuativi (DL 235/2010, DL 179/2016, DL 217/2017);
CONSIDERATO	Che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito GDPR) impone anche alle amministrazioni scolastiche la nomina del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39). Tale figura «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR);
DATO ATTO	che sulla base dell'indagine di mercato condotta risulta che la Vargiu Scuola Srl ha una struttura tecnica ed organizzativa appositamente realizzata per la fornitura alle istituzioni scolastiche di tutti i servizi di assistenza e consulenza richiesti con una struttura di 8 tecnici e consulenti altamente qualificati e servizi esclusivi specificatamente rivolti alle amministrazioni scolastiche, unici clienti dell'azienda.
CONSIDERATO	che la Vargiu Scuola Srl di Assemini (CA) P.IVA n. 03679880926 mette a disposizione a catalogo MEPA un servizio che, per il canone annuo di 1.317,60 include tutti i servizi di assistenza e consulenza richiesti.
RITENUTO	congruo il prezzo offerto per i servizi specialistici richiesti con un sensibile contenimento dei costi rispetto a quelli medi di mercato derivante da una economia di scala operata dalla Vargiu Scuola Srl di Assemini (CA) P.IVA n. 03679880926 che fornisce i medesimi servizi ad una molteplicità di amministrazioni scolastiche, anche ai fini della deroga all'art. 103 del Dlgs. 50/2016 di richiesta di garanzia definitiva del 10%;
CONSIDERATO	di poter procedere con l'Affidamento Diretto sul MEPA essendo la spesa stimata inferiore al limite di € 139.000,00 (iva esclusa) stabilito dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.51 del 28/11/2022 (fino al 30/06/2023) ai sensi dell'art. 45 del D.A.7753/2018 della Regione Siciliana (Regolamento di contabilità), nonché del limite previsto dall'art. 51 del D.L. 77/2021 di pari importo;
TENUTO CONTO	che la fornitura offerta dall'operatore Vargiu Scuola Srl di Assemini (CA) P.IVA n. 03679880926 ,risponde ai fabbisogni dell'Istituto, all'interesse pubblico da perseguire dell'efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito del PTOF ed in particolare dal progetto/attività P02/03 Sicurezza nella scuole- D.Lgs. 81/08 del P.A. 2023;
TENUTO CONTO	che il suddetto operatore non costituisce né l'affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;
VERIFICATA	la conformità della documentazione richiesta e allegata all' offerta economica;
CONSIDERATO	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi, oltre alla mera fornitura di materiali o attrezzature , di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno;
VISTA	la regolarità del DURC in corso di validità;
VISTA	la regolarità della visura del Casellario informatico dell'ANAC;
TENUTO CONTO	che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato di spesa e.f. 2023 P02/03 Sicurezza nella scuole- D.Lgs. 81/08 ;

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere all'affidamento diretto sul MEPA ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 , alla *Ditta Vargiu Scuola S.r.l. di Assemini (CA) P.IVA n. 03679880926* per l'incarico di Responsabile Protezione Dati di cui all'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 e fornitura dei servizi per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione per un importo complessivo annuo stimato di €1.317,60 iva inclusa ;
3. che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto disposto nella legge n.120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020 cosiddetto "decreto semplificazioni", dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/21, all'operatore economico *Vargiu Scuola S.r.l. di Assemini (CA) P.iva n. 03679880926* individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:
 - a) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IVA), di cui all'art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;
 - b) garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), di cui all'art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016).
4. Si precisa che:
 - a) l'importo del contratto è pari a € 1.317,60 I.V.A. inclusa da imputare sull'aggregato di spesa e.f. 2023- P02/03 Sicurezza nella scuole- D.Lgs. 81/08;
 - b) il contratto verrà stipulato secondo quanto previsto per gli ordini diretti d'acquisto (ODA) sul MEPA;
 - c) il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ex art. 80 del d.lgs. n.50/2016 da parte dell'operatore economico, avrà come effetto:
 - la risoluzione del contratto medesimo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Il dirigente scolastico Dott.ssa Antonina Marino è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: www.pirandellomazara.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Antonina Marino)